



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario
dott. Giordano Lamberti	Referendario

**nella camera di consiglio del 25 luglio 2017**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-bis del TUEL, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-quater del TUEL, "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 26 marzo 2013, che integra le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 2 ottobre 2013, recante "Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis - 243 *quinquies* del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 36 del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 243-quater comma 7 Tuel con specifico riguardo al "grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi" in costanza del quale la stessa norma prevede l'attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9 del 12 aprile 2017, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, co. 714-bis, introdotto dall'art. 15 del d.l. 24/06/2016 n. 113 nella legge 28/12/2015 n. 208, in materia di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ex art. 243-bis Tuel";



VISTA la deliberazione n. 46 del 14 febbraio 2013 con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha fornito all'apposita sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali le ulteriori indicazioni ex art. 243 *quater* del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera del Consiglio comunale del Comune di Toscolano Maderno del 21 ottobre 2013, n. 29 "delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis *TUEL*", con cui l'ente locale disponeva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del *TUEL*;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Toscolano Maderno del 7 ottobre 2014, n. 47, di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno del 23 ottobre 2014, n. 11928, relativa alla richiesta istruttoria nei confronti dell'ente sul piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con nota del 10 marzo 2015, n. 13166, pervenuta alla Sezione tramite posta elettronica certificata in data 10 marzo 2015 al prot. 2463;

VISTA la deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015, con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha deliberato di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Toscolano Maderno adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 7 ottobre 2014;

VISTA la relazione del Comune di Toscolano Maderno acquisita al prot. n. 10997 del 23 giugno 2017 con cui era riferito lo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ex art. 243 *quater*, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la nota del revisore dei conti, n. prot. 11447 del 10 luglio 2017, di risposta all'istruttoria, n. prot. 11240 trasmessa da questa Sezione il 30 giugno 2017;

UDITO il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

#### FATTO

L'ente locale, in data 29 luglio 2014, delibera piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolato su dieci anni) per far fronte a un saldo negativo di euro 5.307.970,00.

A seguito di una fase istruttoria in cui sia la Corte dei Conti sia il Ministero dell'Interno hanno richiesto una relazione integrativa, con deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015, questa Sezione ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Toscolano Maderno ritenendo che lo stesso fosse "conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del *TUEL* nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti,

*appaiono sufficienti a coprire il determinante fattore di squilibrio, derivante dal debito fuori bilancio nei confronti del creditore 2i Rete gas S.p.a. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".*

Nella relazione semestrale inviata dall'organo di revisione del Comune di Toscolano Maderno sono riportati i dati finanziari alla stregua dei quali il revisore ritiene le misure adottate dall'Ente coerenti con il piano di risanamento generale.

Con nota n. prot. 11240 del 30 giugno 2017, anche a seguito della delibera n. 69/2017/PRSP del 15 marzo 2017 con cui questa Sezione regionale di controllo, in sede di esame della precedente relazione semestrale (prot. Cdc n. 25187 del 16/12/2016), si è riservata ogni valutazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi al 31.12.2016, il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire ulteriori chiarimenti sulla quantificazione del risultato di amministrazione al 31.12.2016 nonché sui risultati effettivamente conseguiti alla medesima data.

Il successivo 10 luglio 2017 (n. prot. Cdc 11447), è pervenuta la risposta istruttoria del revisore dei conti del Comune di Toscolano Maderno.

#### **DIRITTO**

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00 che prevede che "in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 *bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia"; nonché del comma 6, secondo cui "ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti".

Prima di soffermarsi sulla relazione semestrale di cui al comma 6 da ultimo citato, occorre richiamare brevemente le "tappe" più rilevanti della vicenda.

Questa Sezione (deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015) ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Toscolano Maderno ritenendo che lo stesso fosse "conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono sufficienti a coprire il

*determinante fattore di squilibrio, derivante dal debito fuori bilancio nei confronti del creditore 2i Rete gas S.p.a. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".*


Come anticipato, lo squilibrio complessivo determinato all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ammontava ad euro 5.307.970,00 di cui euro 4.867.970,00 per passività generate da contenziosi giudiziari ed euro 440.000,00 per passività generate con organismi partecipati.

Nella relazione semestrale pervenuta in data 23 giugno 2017, l'Organo di revisore del comune di Toscolano Maderno ribadisce che: *«non tutte le passività erano certe e determinate: alcune, con particolare riferimento a quelle relative alle società partecipate, erano potenziali (ma con un ritenuto elevato grado di probabilità di accadimento). Una delle criticità evidenziate nel parere del Ministero nella sua disamina al Piano, era stata la mancata accettazione della rateazione da parte del maggior creditore (per oltre 4 milioni di Euro), rateazione su cui il piano di riequilibrio si fondava».*

Con particolare riferimento alle passività verso organismi partecipati, il Revisore ricorda che *«le passività (potenziali) di euro 440.000,00 generate da organismi partecipati da un lato risultano in parte già ripianate (euro 140.000 per fidejussione Garda Formazione pagata con mandato n. 3.246 del 10/10/2014 per un importo di euro 132.048,97) e in parte risultano non effettivamente realizzate (euro 300.000,00 per copertura disavanzo SMG Srl, come indicato nella precedente relazione)».*

Inoltre, ricorda che l'ulteriore criticità data dalla mancata accettazione della rateizzazione (su cui si fondava il piano di riequilibrio) da parte del maggior creditore del Comune (credito di oltre 4 milioni di Euro) è stata risolta con l'accordo del *«24.02.2016 (che sinteticamente prevede il pagamento rateale della somma dovuta entro il 28.02 di ogni anno e l'anticipazione del pagamento delle ultime rate in funzione del 10% delle eventuali entrate straordinarie da alienazioni). Nel merito, nel 2016, l'Ente ha realizzato alienazioni straordinarie per Euro 74.000,00 e il 10% di tale valore è stato liquidato in data 19/01/2017».*

L'Organo di revisione, infine, riferisce che *«negli anni successivi all'approvazione del Piano di riequilibrio sono emerse nuove passività potenziali originatesi per varia natura. Se in alcuni casi tali passività potenziali sono ancora in fase accertativa, in contraddittorio con le parti, in altri l'Ente si è opposto giudizialmente. In ogni caso, l'Ente ha ritenuto di tutelare l'integrità del bilancio appostando specifici vincoli all'avanzo di amministrazione costituendo un adeguato fondo per spese e rischi futuri, come si dirà oltre».* Riporta, infatti, la composizione del risultato di amministrazione 2016, così come risultante dal rendiconto approvato in data 28.04.2017, tra cui si rinviene, tra



gli altri, un fondo spese e rischi futuri di 932.068,97 euro (su un importo presunto di passività pari a 963.654,37 euro). Infine, rappresenta gli equilibri al 15.06.2017.

In ordine allo stato di attuazione del piano, nella relazione viene evidenziato l'andamento delle misure previste nel piano approvato da questa Sezione regionale; relativamente ad esse il Revisore rileva un parziale scostamento negativo cui, però, si contrappone il venir meno di talune passività (cfr. supra).

In relazione a quanto sopra e in base alla deliberazione n. 69/2017/PRSP del 15 marzo 2017 con cui questa Sezione regionale di controllo – in sede di esame della precedente relazione semestrale – si è riservata ogni valutazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi al 31.12.2016, con nota istruttoria prot. 11240 del 30.06.2017, il Magistrato istruttore ha chiesto «di produrre:

- 1) un prospetto riportante obiettivi di piano e risultati effettivamente conseguiti alla data del 31.12.2016;
- 2) la delibera di approvazione del conto consuntivo 2016;
- 3) la relazione al conto consuntivo 2016 dell'Organo di revisione ex art. 239 Tuel;
- 4) il dettaglio degli importi che sono confluiti nell'FPV al 31.12.2016, attestando la correttezza delle imputazioni a FPV. Fornire, inoltre, il prospetto relativo all'FPV allegato al rendiconto 2016.
- 5) specificare il metodo di calcolo adottato in sede di rendiconto 2016 per la quantificazione dell'accantonamento al FCDE (semplificato ex D.M. 20 maggio 2015 o ordinario-analitico).
- 6) nel foglio 'FCDE' del allegato file xls, in corrispondenza delle singole voci di entrata utilizzate per il calcolo del FCDE, si chiede di inserire i dati relativi al periodo 2010-2016. Completare il medesimo foglio con le formule utilizzate in sede di rendiconto 2016 (che hanno determinato la quantificazione del FCDE in euro 154.869,52). Qualora, in sede di rendiconto 2016, sia stato adottato il metodo semplificato, inserire anche le formule utilizzate in sede di bilancio di previsione 2016. Ritornare il file nello stesso formato xls.
- 7) in relazione alle entrate di titolo I e III non inserite nella tabella precedente (e quindi non considerate per la determinazione del FCDE a consuntivo 2016), indicare le ragioni di tale esclusione. Di tali entrate, si chiede, inoltre, di inserire, nel foglio 'andamento storico' del file xls di cui al punto precedente, i dati richiesti».

In data 10 luglio 2017, n. prot. Cdc 11447, è pervenuta la risposta istruttoria del Revisore dei conti del comune di Toscolano Maderno con cui:

1. fornisce il prospetto riconciliativo tra le misure del Piano e le passività alla data del 31.12.2016, in relazione al quale sottolinea che «come già evidenziato nelle relazioni periodiche e



*per le motivazioni già illustrate, la passività (potenziale) di Euro 300.000 per copertura disavanzo SMG, è venuta meno, così come non si sono realizzate le alienazioni straordinarie per Euro 100.000,00»;*

2. fornisce la delibera di approvazione del conto consuntivo 2016 completa relazione ex art. 239 Tuel dell'Organo di revisione;

3. conferma la correttezza degli importi confluiti nell'FPV al 31.12.2016 fornendone, altresì, il dettaglio;

4. in relazione all'accantonamento a FCDE 2016, dopo aver specificato di aver utilizzato la media semplice (sui singoli rapporti) così confermando di non essersi avvalso del metodo semplificato ex d.m. 20.05.2015, in relazione alle entrate considerate per la quantificazione del FCDE specifica quanto segue: *«Per i residui da TARI – tassa rifiuti, la percentuale di riscosso con la media semplice è del 84,87% (allegato E). Ai residui complessivi 2016 è stata applicato pertanto il complemento a 100, ottenendo una quota di accantonamento FCDE di Euro 62.398,68. Per le Sanzioni per violazioni di regolamenti, ordinanze, norme di legge, la percentuale di riscosso con la media semplice è del 91,527% (allegato E). Ai residui complessivi 2016 è stata applicato pertanto il complemento a 100, ottenendo una quota di accantonamento FCDE di Euro 2.470,84. Per i crediti tributari acquisiti da SMG, l'Ente aveva già operato una svalutazione diretta portando i crediti da 619.632,19 euro a 242.237,49 Euro, in accordo alla perizia di acquisizione. Di questi ne sono stati incassati nel corso del 2016 Euro 47.397,67, pari al 19,57%. Mancando una serie storica sulla quale determinare una percentuale di accantonamento significativa, sui rimanenti residui di Euro 194.839,82 l'ente ha determinato un accantonamento ritenuto prudenziale di euro 90.000,00 pari al 46,19%. Sono iniziate le procedure per il recupero coattivo delle somme ed in sede di rendiconto 2017 si procederà ad analizzare la percentuale dell'incassato per valutare la correttezza dell'accantonamento effettuato»;*

5. motiva, analizzandole distintamente, le entrate di titolo I e III non considerate per la determinazione del FCDE a consuntivo 2016.

Alla luce della relazione semestrale dell'organo di revisione, questa Sezione in merito allo stato di attuazione del piano ed al raggiungimento degli obiettivi intermedi formula un giudizio positivo.

Tuttavia, in considerazione dei dati acquisiti con la richiesta istruttoria e della relazione ex art. 239 Tuel sul bilancio consuntivo 2016, questo Collegio, in vista della prossima relazione semestrale, invita l'ente:

a) a chiarire la reale consistenza dei debiti/crediti con la società partecipata Garda Uno s.p.a.



b) a verificare la correttezza dell'entità dell'accantonamento a FCDE per i residui attivi relativi ai crediti tributari acquisiti da SMG.

Il Comune di Toscolano Maderno dovrà, comunque, continuare a dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata, mentre questa Sezione e l'Organo di revisione contabile, secondo le rispettive competenze, vigileranno sulla concreta attuazione del piano e sul puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi, anche analizzando le relazioni periodicamente prodotte sul punto.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia

**DELIBERA**

di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Toscolano Maderno nei limiti di quanto riferito dall'organo di revisione nella relazione;

**INVITA**

l'Ente a proseguire nell'attuazione del piano e, con la prossima relazione semestrale, a fornire i chiarimenti indicati nei punti *sub a)* e *b)* della motivazione;

**FISSA**

nei quindici giorni successivi alla data del 31 dicembre 2017 il termine per la trasmissione della relazione semestrale ex art. 243 quater, comma 6, Tuel

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione:

- al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

- al Revisore dei conti del Comune di Toscolano Maderno.

Il magistrato istruttore  
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente  
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

25 LUG 2017

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)

